



Città di Conversano

(Provincia di Bari)

AREA URBANISTICA E LL.PP.

REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE L'ARREDO URBANO
CON LA REALIZZAZIONE DEI C.D.
“DEHORS”

Emissione: aprile 2011

Testo finale approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 23 del 20/04/2011

Il Direttore Area Urbanistica e LL.PP.
Ing. Andrea Lorusso



SOMMARIO

Art. 1 – FINALITÀ.....	3
Art. 2 - DEFINIZIONE DI DEHORS.....	3
Art. 3 - ASPETTI NORMATIVI.....	4
Art. 4 – LOCALIZZAZIONE.....	5
Art. 5 - CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI.....	7
Art. 6 – TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI.....	8
Art. 7 – PROCEDURA.....	12
Art. 8 - CARATTERISTICHE E CONDIZIONI.....	16
Art. 9 – TEMPORALITÀ.....	16
Art. 10 – ONEROSITÀ.....	17
Art. 11 – OBBLIGHI.....	17
Art. 12 – GARANZIE.....	18
Art. 13 – SANZIONI.....	19
Art. 14 - OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI TEMPORANEE.....	20
Art. 15 - TASSA DI OCCUPAZIONE AREE E CANONE RICOGNITORIO.....	20
Art. 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	20

ART. 1 – FINALITÀ.

1 - Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare l'installazione di manufatti e strutture precarie, c.d. "DEHORS", inerenti l'arredo urbano, al fine di incrementare la vocazione turistica della città attraverso il potenziamento di attività commerciali di pubblico esercizio e di somministrazione esistenti, tramite l'utilizzazione di adeguati spazi esterni, pubblici e privati, per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.

2 - L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo, migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato di una maggiore qualità delle strutture e delle aree di accoglienza, nonché assicurando, nel contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI DEHORS.

1 - Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per "dehors" si intende la struttura precaria costituita da un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato.

2 - Per spazio privato si intende uno spazio di cui l'esercente abbia la disponibilità; se condominiale, l'uso resta subordinato alla relativa autorizzazione del condominio.

3 - I dehors sono rigorosamente destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata; devono, quindi, essere collegati ad un'attività di pubblico esercizio di somministrazione quali: bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili, senza creare un incremento della capacità insediativa.

4 - Tali strutture devono essere smontabili e facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo, in quanto dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee. Laddove non altrimenti possibile, le strutture possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che, limitatamente agli spazi pubblici, non richiedano escavazioni o manomissioni permanenti, sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Contestualmente alla rimozione delle strutture, l'esercente dovrà provvedere al perfetto ripristino dell'area interessata.

5 - I “dehors”, dal punto di vista temporale, si distinguono in:

- a) **dehors temporanei**, se richiesti ed autorizzati per un periodo complessivo inferiore all’anno solare, per un massimo di 180, e comunque nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre con eventuali interruzioni per periodi di durata minima di 60 giorni.
- b) **dehors permanenti**, se richiesti ed autorizzati per un periodo non inferiore all’anno solare e comunque non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato.

6 – Per i dehors permanenti, nonché per i locali ad essi collegati, devono essere garantiti i corretti livelli microclimatici anche con l’ausilio di adeguate apparecchiature elettromeccaniche.

ART. 3 - ASPETTI NORMATIVI.

1 - Le strutture precarie c.d. dehors, sia temporanee che permanenti, sono soggette al preventivo rilascio di titolo abilitativo in bollo denominato “**Autorizzazione dehors per occupazione temporanea di suolo pubblico/privato**”, diversamente dalle previsioni di cui all’art. 2 del “*Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche*” e secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

2 - I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume, in relazione alle Norme Tecniche di P.R.G. ed al Regolamento Edilizio.

3 - La loro installazione deve essere eseguita in conformità alle norme del presente Regolamento e - nei limiti, deroghe e modalità da esso previsti - in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal vigente Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal vigente Regolamento Comunale di Igiene Pubblica.

4 - L’installazione di queste strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie vigenti. Nell’ipotesi in cui all’interno di queste strutture vengano installati impianti elettrici o impianti rumorosi, dovrà essere presentato un progetto dell’impianto elettrico o una valutazione di impatto acustico in conformità alla vigenti disposizioni legislative.



ART. 4 – LOCALIZZAZIONE.

1 - I manufatti precari c.d. dehors, di cui al precedente art. 2, potranno essere installati in aree pubbliche o private, all'interno del centro abitato o in territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio o comunque adibite a preparazione e/o vendita di alimenti, fatti salvi i requisiti igienico sanitari e nel rispetto dell'allegato "A" alla Deliberazione della G.R. Puglia 4 luglio 2007, n. 1077, come modificata dalla successiva Deliberazione 4 agosto 2009, n. 1497.

2 - Le aree occupate, nel caso in cui impediscano la libera visuale, non possono ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'articolo 18, comma 2, del Codice della Strada. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi ovvero, in assenza di questi, degli spazi prospicienti l'esercizio, ivi compresa la pubblica via, a condizione che sia garantito uno spazio adeguato per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, come di seguito meglio precisato.

3 - In particolar modo, vanno osservati i seguenti criteri:

- a) non è consentito installare dehors, o parti di essi, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio, cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade soggette ad eccessivo e pericoloso transito dei veicoli, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata o che il traffico sia stato interdetto nelle ore in cui si esplica l'attività;
- b) le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.), in modo tale da limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione;
- c) le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici; qualunque danno o incidente a persone o cose sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale;
- d) è consentito installare dehors, o parti di essi, anche su sede stradale adibita al



traffico veicolare, previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale circa la permanenza di regolarità della circolazione e previa installazione di adeguata segnalazione luminosa (art. 21 del Codice della Strada);

- e) l'area occupata dai dehors non deve interferire con la fermata dei mezzi pubblici;
- f) non è consentito installare dehors, o parti di essi, su aree pubbliche costituite da prati e/o aiuole; sono consentite installazioni di dehors in villette pubbliche, presenti in prossimità dell'esercizio commerciale, la cui distanza non sia superiore a metri 15, purché dotate di idonee pavimentazioni ed a condizione che resti consentito il passaggio pedonale;
- g) è consentita l'installazione dei dehors su zone adibite alla sosta dei veicoli, libera o a pagamento, in misura non superiore al 30% dell'area di parcheggio;
- h) non è consentito installare dehors a meno di m. 5,00 dalle intersezioni viarie, salvo che non siano di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli (art. 20 del Codice della Strada);
- i) è ammessa l'occupazione dei marciapiedi, purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 1,50; in deroga, quando sussistano particolari esigenze o caratteristiche geometriche od architettoniche della strada o del marciapiedi, è possibile lasciare uno spazio ridotto, purché non inferiore a mt. 1,00, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.M. n. 236/89, onde consentire la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
- j) è sempre consentita l'installazione dei dehors in aree pedonali e Z.T.L., anche in attacco alle pareti esterne del locale, purché sul contrapposto lato libero del dehors sia garantito un passaggio pedonale di larghezza non inferiore a mt. 1,00, in ossequio alle disposizioni del già citato D.M. n. 236/89; se previsto e necessario il transito veicolare, saranno invece garantiti, in aggiunta ai precedenti, i relativi e necessari spazi;
- k) qualora il fronte del pubblico esercizio abbia una lunghezza limitata, la collocazione dei tavolini può essere prolungata negli spazi fronteggianti gli esercizi adiacenti o accessi di altre proprietà, salvo il nulla osta dei titolari dei



medesimi esercizi o accessi e nei limiti di superficie del suolo pubblico autorizzato;

- l) i dehors sono ammissibili anche in adiacenza a chioschi esistenti, purché a distanza da questi non inferiore a mt. 2,00 ed in posizione tale da non limitarne l'esercizio; è consentita una distanza inferiore, a condizione che essa sia formalmente concordata con l'esercente del chiosco e sia garantito il transito pedonale;
- m) qualora il dehors sia da installare in adiacenza ad immobili interessati da vincoli monumentali, l'autorizzazione resta subordinata all'acquisizione, a cura del richiedente, dei pareri previsti dal D.Lgs. n. 42/2004;
- n) i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 13/89 e s.m.i.;
- o) i dehors autorizzati dovranno, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimossi, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione Comunale decida di organizzare una manifestazione sul luogo da essi occupato.

ART. 5 - CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI.

1 - I manufatti precari c.d. dehors, oggetto del presente Regolamento ed ubicati con i criteri di cui all'art. 4, potranno occupare una superficie non superiore al doppio della superficie netta di pubblico esercizio esistente, sia che ricadano su suolo pubblico che su suolo privato. In particolare, al fine di salvaguardare gli spazi pubblici preesistenti, nonché i beni culturali ivi insistenti, i manufatti precari ricadenti sul suolo pubblico non potranno comunque occupare una superficie superiore a mq. 80.

2 - I suddetti limiti sono ridotti al 50% per insediamenti in ville e villette pubbliche.

3 - Eventuali interventi successivi al rilascio dell'autorizzazione, volti a ridurre su parte dell'immobile la superficie di somministrazione, comporteranno la conseguente riduzione della struttura dei dehors stessi.

4 - Le caratteristiche tipologiche e di materiale dei dehors dovranno conformarsi alle

disposizioni di cui agli articoli seguenti; possono derogare le strutture realizzate in spazi privati, qualora non visibili da spazi pubblici.

5 – I dehors, oggetto del presente regolamento, ubicati con i criteri di cui all'art. 4, potranno avere una estensione, ovvero un numero di coperti, che rispettino le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1077/2007 e s.m.i. per gli esercizi di Bar, Pizzerie, Friggitorie ovvero Ristoranti.

ART. 6 – TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI.

1 - La struttura portante dei dehors, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici con ganci ed attacchi amovibili e/o con altro materiale resistente, dovrà essere strutturalmente autonoma; saranno consentiti vincoli strutturali di attacco all'edificio esistente, a condizione che non si arrechi pregiudizio e compromissione alla sua struttura, in conformità alla normativa sismica.

2 - La struttura del dehors potrà essere realizzata in acciaio verniciato a polveri di colore grafite o in legno di ciliegio, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento.

3 - Le strutture a carattere stagionale saranno realizzate con copertura di tipo leggero nei seguenti colori: **corda** o **bianco**.

4 - Le strutture a carattere permanente saranno realizzate con copertura di tipo rigido, uniforme ai materiali della struttura, comunque nei colori corda o bianco, in modo da garantire idonee condizioni climatiche all'interno.

5 - Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. Le eventuali tamponature laterali dovranno essere in telo in PVC o plexiglass del tipo trasparente, fissate mediante ancoraggi amovibili e facilmente retraibili, senza alcuna possibilità di eseguire opere murarie.

6 – L'eventuale pavimentazione, aggiuntiva e sovrapposta a quella esistente, dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni pubbliche esistenti.

7 - I manufatti non dovranno interferire con le porte individuate anche come via di esodo, né peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati.

8 - In presenza di più pubblici esercizi distanti meno di m. 6,00 fra di loro, deve essere prevista una soluzione unitaria che tenga conto delle strutture preesistenti, ad esse uniformandosi purché conformi al presente Regolamento.

9 – Tutti i dehors per la somministrazione dovranno essere delimitati perimetralmente con sistemi compatibili con quanto previsto dalla D.G.R. n. 1077/2007 e s.m.i.

10 - Le tipologie ammissibili nelle varie zone della Città sono così definite.

A) Ombrelloni.

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie.

La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura con palo centrale o laterale, in legno o acciaio verniciato a polveri di colore grafite, e con copertura in telo opaco, in tinta unita, di colore bianco o corda, privo di messaggi pubblicitari diversi dall'insegna di esercizio, salvo che tale messaggio venga realizzato colore su colore. Resta fermo l'obbligo, nell'ambito di una stessa piazza, di uniformarsi in tutte le tipologie di materiali.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede.

Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale.

B) Tende alla Romana.

Costituite da un telo ricadente, fissato alla parete tramite rullo di avvolgimento e sostenuto su lato opposto da una barra fissata a montanti di appoggi al suolo, saranno realizzate in acciaio verniciato a polveri di colore grafite. La posizione del rullo avvolgitore deve essere prevista al di sopra delle aperture o delle arcate e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Il telo di copertura deve essere opaco, in tinta unita di colore bianco o corda.

Non è consentito l'impiego di tali tende in attacco ad edifici vincolati.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede, se trasversale al passaggio pedonale.

Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale.



C) Tende a pantalera.

Tali tende possono essere:

- a) con meccanismo a braccetti rotanti, in acciaio verniciato a polveri di colore grafite;
- b) con meccanismo a bracci estensibili, sempre in acciaio verniciato a polveri di colore grafite.

Ambedue le tipologie sono costituite da uno o più teli retrattili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulle facciate. Il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle coperture e, qualora esistano, delle cornici stesse.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere in tinta unita di colore bianco o corda.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede, se trasversale al passaggio pedonale.

Non è consentito l'impiego di tali tende in attacco ad edifici vincolati.

L'impiego di tali dehors è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che all'interno dei percorsi porticati.

D) Strutture con copertura a una o a doppia falda.

Si presentano con due soluzioni, con struttura da realizzare in legno di ciliegio o in acciaio verniciato a polveri di colore grafite mediante:

- a) montanti centrali di sostegno;
- b) montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei rimanenti lati minori.

Il telo di copertura deve essere opaco, in tinta unita di colore bianco o corda. Le strutture possono essere dotate di teli laterali a tutta altezza, che devono essere del tipo trasparente, facilmente retraibili e dotati di ganci amovibili.

Tali dehors sono consentiti in tutto il territorio comunale.

E) Strutture con copertura a vela.

La copertura è costituita da telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda, con montanti di appoggio al suolo in legno di ciliegio o in acciaio verniciato a polvere di colore grafite.

Nel caso che la struttura risulti addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede, se trasversale al passaggio pedonale.

Non sono ammesse le mantovane laterali.

Tali dehors sono ammessi su tutto il territorio comunale.

F) Strutture con copertura a doppia capottina.

Si presentano con due soluzioni, da realizzare in acciaio verniciato a polveri di colore grafite:

- a) con montanti centrali e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;
- b) con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.

Non sono ammesse realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alla facciata degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati ai lati maggiori.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere opachi, in tinta unita di colore bianco o corda.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede, se trasversali al passaggio pedonale.

Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale ad eccezione del Centro Storico.

G) Strutture con copertura a padiglione.

Si presentano, di massima, con due soluzioni:

- a) a piccoli moduli di pianta quadrata e copertura a piramide, con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o in legno di ciliegio;
- b) a pianta varia, con struttura in acciaio verniciato a polvere di colore grafite e/o in legno di ciliegio, a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali devono essere opachi, in tinta unita di colore bianco o corda.

E' consentita la chiusura parziale dei lati con teli verticali a tutta altezza del tipo trasparente, facilmente retraibili con ganci amovibili e privi di finestrate, ad esclusione delle chiusure degli accessi e dei lati fronteggianti i percorsi pedonali.

I teli laterali dovranno essere rimossi nel periodo di inutilizzo.

Tali dehors sono ammessi al di fuori del Centro Abitato.

H) Copertura a gazebo.

Con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o in legno di ciliegio, con telo di copertura opaco in tinta unita di colore bianco o corda.

La struttura della copertura non può essere posta ad un'altezza inferiore a mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede, se trasversale al passaggio pedonale.

Non sono ammesse le mantovane.

Tali dehors sono ammessi su tutto il territorio comunale.

I) Struttura telescopica estensibile.

Con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o in legno di ciliegio, con copertura in plexiglass o vetro antiscalfatura di colore trasparente.

La copertura dell'elemento più basso non può essere posta ad un'altezza inferiore a mt. 2,20 dal piano di calpestio.

Tali dehors sono ammessi su tutto il territorio comunale.

J) Sedie e arredi.

Le sedie, i tavoli e gli arredi esterni dovranno essere in acciaio, legno di ciliegio o materiale trasparente. Sono vietati tavoli, sedie e arredi in materie plastiche non trasparenti e similari.

ART. 7 – PROCEDURA.

1 - La domanda per la realizzazione dei dehors deve essere redatta in bollo, indirizzata a
“Comune di Conversano, Area Urbanistica e LL.PP. – Piazza XX Settembre – 70014

Conversano”, e accompagnata dalla seguente documentazione.

a) Dati generali:

- generalità complete del richiedente;
- codice fiscale o numero di partita IVA;
- ubicazione dell’esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
- dati della licenza di somministrazione relativa all’esercizio pubblico interessato;
- indicazione della tipologia temporanea o permanente e del periodo di occupazione del suolo pubblico.

b) Elaborati grafici in quattro copie, a firma di tecnico abilitato, contenenti:

- estratto di P.R.G. in scala 1:5000;
- planimetria di zona preferibilmente in scala 1:500 o, diversamente, non inferiore alla scala 1:2000;
- planimetria in scala 1:100 rappresentante lo stato di fatto dell’area interessata (indicazione delle quote planoaltimetriche dei piani e dei percorsi di calpestio, dei percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e delle caditoie, degli elementi di arredo urbano, delle discipline di sosta e delle fermate dei mezzi pubblici) con l’indicazione dell’area occupata dal nuovo dehors mediante tratteggio ed indicazione della larghezza del fronte dell’esercizio pubblico interessato;
- pianta con la disposizione degli arredi, le eventuali delimitazioni e la proiezione dell’eventuale copertura;
- sezione con rappresentazione delle altezze del manufatto e del profilo della pavimentazione esistente;
- prospetti con la rappresentazione di ogni lato del manufatto e della facciata dell’edificio adiacente;
- particolari con illustrazione degli elementi decorativi, dei materiali, delle finiture, dei colori e delle essenze arboree.

c) Documentazione fotografica (formato minimo 10 x 13) a colori del luogo interessato dalla installazione del dehors.



- d) Relazione tecnica, a firma del tecnico progettista, in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, ai fini della verifica di conformità del progetto al presente regolamento.
- e) Documentazione a colori dell'arredo prescelto e campionatura della copertura.
- f) Nulla-osta del/dei proprietario/i (o dell'amministratore), qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio o sia insediata su parti comuni del condominio.
- g) Nulla osta del titolare dell'esercizio o accesso adiacenti, se l'area occupata sconfinava il tratto fronteggiante l'esercizio.
- h) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio unilaterale contenente:
- impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
 - impegno al pagamento della T.O.S.A.P. annuale entro i termini di legge;
 - impegno al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, del canone ricognitorio nel caso di dehors permanente;
 - obbligo, nel caso di dehors permanente, di utilizzo continuativo per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico;
 - impegno alla rimozione dell'occupazione entro 30 gg. dalla data di cessazione dell'attività;
 - impegno, in ogni caso, alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di validità, nel caso di mancato rinnovo;
 - impegno, a seguito della rimozione, di rimessa in pristino del suolo nello stato originario;
 - obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi, per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico;
 - impegno a non destinare il dehors e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli autorizzati;
 - impegno alla rimozione dei manufatti, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità;
 - obbligo di assumere a proprio carico eventuali danni a persone o cose causati dalla

presenza del dehors, esonerando il comune da ogni responsabilità civile e penale.

- i) Asseverazione da parte di tecnico abilitato circa la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica, nonché la conformità della stessa alla legge n. 13/89 (o eventuali deroghe) e la conformità dell'impianto elettrico alle leggi in materia.
- j) Valutazione di impatto acustico in conformità alle vigenti disposizioni legislative nella sola ipotesi in cui vengano installati impianti rumorosi.

2 - Ad avvenuta ricezione dell'intera documentazione necessaria, entro i successivi 30 giorni il Direttore dell'Area Urbanistica e LL.PP. convoca una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per l'esame di una o più istanze. A tale conferenza partecipano di diritto: il Direttore dell'Area Urbanistica e LL.PP. o suo delegato, il Direttore dell'Area di Polizia Municipale o suo delegato e il Dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL/BA o suo delegato, più i rappresentanti di altri Enti Pubblici il cui parere è necessario all'esame dell'istanza, qualora questo non fosse già allegato. In sede di conferenza di servizi potranno essere disposte anche le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 8.

3 - Il provvedimento favorevole della Conferenza viene formalizzato con l'emanazione entro i successivi 15 giorni, da parte del Direttore dell'Area Urbanistica e LL.PP., dell'autorizzazione temporanea di cui al precedente art. 3, in bollo, da ritirarsi previo pagamento degli oneri di cui al successivo art. 10.

4 - La mancanza anche di uno solo degli elementi tra quelli indicati nel presente articolo costituisce improcedibilità dell'istanza fino a quando non è prodotto. Ulteriore documentazione potrà essere richiesta prima o nel corso della conferenza di servizi, in ragione del tipo di intervento.

5 - A fine lavori si dovrà presentare al Comune la relativa comunicazione, corredata di almeno 4 foto della struttura, così come realizzata ed inserita nell'ambiente urbano. Il Comune potrà controllare, in ogni tempo, la conformità della struttura eseguita al progetto autorizzato.



ART. 8 - CARATTERISTICHE E CONDIZIONI.

1 - L'Amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di disporre la rimozione temporanea o definitiva dal suolo pubblico delle strutture autorizzate, in qualsiasi momento e su semplice avviso:

- a) per conclamata carenza dello stato igienico-sanitario, di sicurezza della struttura o disdoro della stessa per assenza di manutenzione;
- b) per mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
- c) per ragioni di interesse generale temporanee o definitive, quale la necessità di intervento sull'area pubblica, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo, con la sola eccezione dell'aliquota della tassa di occupazione relativa al tempo di non utilizzazione del suolo.

2 - Le richieste di rinnovo di autorizzazioni precedentemente rilasciate saranno accolte previo controllo di avvenuto pagamento degli oneri di cui al successivo art. 10, dovuti per la precedente autorizzazione.

ART. 9 – TEMPORALITÀ.

1 - Il termine di validità dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione di tali strutture temporanee, collegate ad attività di pubblico esercizio, potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:

- a) **dehors temporaneo**: per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 2, comma 5;
- b) **dehors permanente**: da un minimo di 12 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore a 5 anni, a far data dal rilascio della autorizzazione.

2 - L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione, purché non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, va presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza, sulla base di semplice domanda in bollo. Stessa procedura si intende riservata per le nuove richieste di dehors temporanei scaduti e non rinnovati nei termini di cui sopra, sempre che non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito.

3 - L'autorizzazione è collegata alla durata dell'attività connessa; cessata l'attività, l'autorizzazione decade contestualmente e la struttura deve essere definitivamente rimossa.

4 - Per i "dehors permanenti" l'occupazione può essere rilasciata fino al termine massimo

di cinque anni dalla data di rilascio della autorizzazione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors non comunichi modifiche alla struttura e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione.

5 - Per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse durante il periodo di mancato utilizzo.

6 - Per i rinnovi è sufficiente la sola istanza di autorizzazione, senza altra documentazione aggiuntiva, a condizione che sia prodotta autodichiarazione circa la conformità dell'intervento a quello precedentemente autorizzato e l'avvenuto pagamento dei tributi per la precedente autorizzazione.

ART. 10 – ONEROSITÀ.

1 - Le strutture dehors, sia temporanee che permanenti, qualora ricadano su suolo pubblico sono assoggettate alla T.O.S.A.P. secondo le disposizioni di legge e regolamento vigenti al momento dell'istanza.

2 - Per le strutture permanenti detta tassa sarà versata annualmente al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base degli importi unitari deliberati.

3 - Il rilascio dell'autorizzazione - per qualsiasi tipologia di pratica e per qualunque tipo di suolo da occupare, pubblico o privato - è subordinato al pagamento della somma di euro 150,00 (centocinquanta/00), quale diritto di istruttoria della pratica.

ART. 11 – OBBLIGHI.

1 - È cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la struttura, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.

2 - Spettano al titolare dell'autorizzazione la rimozione ed il ripristino del manufatto eventualmente necessari, in caso di lavori da eseguirsi nell'area da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.

3 - Qualsiasi tipo di manufatto, oggetto del presente Regolamento, non potrà essere adibito ad uso improprio e dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico-sanitario, di decoro e di

sicurezza.

4 - Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

5 - La responsabilità penale e civile, per eventuali danni arrecati sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione, resta a carico del titolare dell'autorizzazione.

6 - Qualora, in conseguenza dell'installazione e della successiva permanenza ed uso delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, alle alberature, al patrimonio verde o altro bene di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area, secondo le indicazioni fornite dal Comune. In caso di inerzia, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con spese a carico del concessionario, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

7 - Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forme, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzata, nei modi disposti dallo stesso Regolamento.

8 - La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo previo rilascio di nuova autorizzazione, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.

9 - La Giunta potrà, in ogni momento, individuare aree e luoghi in cui vietare le installazioni dei dehors. In tali luoghi ed aree, se presenti dehors già autorizzati, gli stessi dovranno essere rimossi nel termine ordinario di un anno dall'approvazione del suddetto provvedimento o in un termine minore disposto dall'Amministrazione, purché ampiamente motivato.

10 - L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di redazione di un progetto generale di arredo urbano. Nel caso, entro 360 giorni dalla data della sua approvazione, gli esercenti sono obbligati a rendere i dehors esistenti conformi al suddetto progetto.

ART. 12 – GARANZIE.

1 - Prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere prodotto atto unilaterale da parte del richiedente e polizza fideiussoria del valore di euro 1.000,00 (mille/00) a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni ed obblighi previsti nel presente Regolamento.

2 - Nei casi di rimozione della struttura, qualora la stessa non venga rimossa entro i termini indicati nell'autorizzazione o nella richiesta di rimozione disposta dal Comune, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali provvederà il Comune con spese a carico della parte inadempiente e rivalsa sulla polizza fideiussoria.

ART. 13 – SANZIONI.

1 - Per la violazione alle disposizioni del presente Regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 Euro ad un massimo di 450 Euro. In aggiunta a detta sanzione, si procederà al ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui l'intervento risulti non conforme al presente regolamento e, quindi, non autorizzabile.

2 - Il materiale eventualmente rimosso a cura del Comune verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.

3 - Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature, eventualmente verificatosi per le operazioni eseguite dal Comune di smontaggio e trasporto, o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.

4 - Restano ferme le sanzioni previste da altre norme di legge o regolamento.

5 - Delle suddette operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione, redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

6 - Nel caso di tardiva richiesta di rinnovo di cui al precedente art. 9, comma 2, è applicata una sanzione amministrativa di €. 100,00 (cento/00)

7 - L'autorizzazione può essere sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- b) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, pericolo per le persone e/o cose e/o venga meno il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie;
- c) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico-estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.



8 - Il provvedimento di sospensione è adottato tramite notifica di un atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

9 - In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo a seguito di accertamento degli adempimenti eseguiti per la rimozione delle irregolarità.

ART. 14 - OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI TEMPORANEE.

1 - Per garantire una completa e costante osservanza degli interventi autorizzati ed operati sul territorio, copie di tutti gli atti rilasciati per la realizzazione delle strutture temporanee sono raccolte presso l'Area Urbanistica e LL.PP.

ART. 15 - TASSA DI OCCUPAZIONE AREE E CANONE RICOGNITORIO.

1 - L'installazione dei dehors su aree pubbliche è soggetta al pagamento della T.O.S.A.P., nei modi e nelle entità di cui al precedente art. 10.

2 - La superficie occupata dai dehors costituisce imponibile ai fini della T.A.R.S.U., limitatamente al periodo di impiego.

ART. 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI.

1 - Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.

2 - Nei casi di dehors esistenti, la richiesta di modifiche all'autorizzazione in corso, ivi compresa la modifica dell'occupazione di suolo pubblico da temporaneo a permanente o viceversa, comporta l'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni e deve, pertanto, essere oggetto di apposita istanza.

3 - Dehors esistenti e legittimamente autorizzati prima dell'emanazione del presente Regolamento dovranno essere adeguati alle presenti disposizioni alla scadenza delle autorizzazioni e/o concessioni di occupazione del suolo pubblico.

4 - Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Comunale della deliberazione consiliare di approvazione.
